

**TAR LIGURIA Sentenza 1 febbraio 2012, n. 229**

N. 00229/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00551/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2011, proposto da: X.Y., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Ferrari, Francesco Baccaro, con domicilio eletto presso Andrea Ferrari in Genova, c/o Segreteria T.A.R.Liguria;

contro

Ministero della Difesa, Comando Logistico 3 Servizio Tecnico Distaccato di Finale Ligure, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l'annullamento

SCHEMA VALUTATIVA NUMERO D'ORDINE 30.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Logistico 3 Servizio Tecnico Distaccato di Finale Ligure;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il gravame introduttivo del giudizio l'odierno ricorrente, nella qualità di sottoufficiale dell'aeronautica militare, impugnava la scheda valutativa in epigrafe, adottata in seguito a precedenti annullamenti in autotutela di altre schede, contestando i giudizi peggiorativi assegnati e le circostanze di fatto sottese.

All'atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:

- violazione del principio di imparzialità e dell'art. 3 comma 1 lett d) dPR 213 del 2002, eccesso di

potere per violazione delle istruzioni sui documenti caratteristici in termini di astensione dal giudizio, stante il noto rapporto di inimicizia del valutatore ten col Sbriz il quale ha altresì presentato una denuncia nei confronti del ricorrente;

- violazione dell'art. 688 comma 1 dPR 90\2010, eccesso di potere per violazione delle istruzioni e difetto di motivazione, contraddittoria ed illogica, specie a confronto con i precedenti giudizi superiori e senza indicazione di circostanze tali da giustificare il peggioramento.

L'amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame.

Con ordinanze n.276\2011 il Tar adito accoglieva la domanda cautelare proposta.

All'udienza del 19\11\2012 la causa passava in decisione.

Il ricorso è fondato, come già evidenziato in sede di statuizione cautelare, già sotto l'assorbente profilo dedotto con il primo motivo di gravame.

Il noto e consolidato orientamento, condiviso dal Collegio, che limita l'ambito di sindacabilità dei provvedimenti in questione non esclude l'applicazione di superiori principi facenti capo ad ogni soggetto dotato di poteri valutativi; anzi, proprio la particolarità delle funzioni svolte e del rapporto connesso allo status dei militari, impone analoga rigidità in ordine al rispetto di regole basilari quali l'imparzialità del superiore. In proposito, la norma di settore invocata da parte ricorrente, già di per sé rilevante nella specie, non esaurisce l'intera disciplina dell'obbligo di astensione di compilatori e revisori, giacché essa costituisce espressione di un principio generale di trasparenza ed imparzialità, volto a tutelare sia le aspettative di carriera dei singoli militari sia l'interesse dell'istituzione alla selezione dei migliori a vantaggio della qualità del servizio, e quindi della collettività (cfr. ad es. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 25 gennaio 2010 , n. 153).

L'imparzialità costituisce dunque un elemento indefettibile della valutazione, al pari di tutta l'attività autoritativa di qualsiasi P.A., la cui mancanza determina un vizio di legittimità del provvedimento e poiché di essa non può essere apprezzata l'esistenza ontologica (attenendo la stessa alla sfera intima del valutatore), occorre far riferimento ad indici oggettivi che, secondo la comune esperienza, portino a ritenere che il giudizio espresso non sia sereno, in quanto influenzato da circostanze che nulla hanno a che fare con il rendimento e le caratteristiche personali del valutato.

Nel caso di specie la sussistenza di una situazione di tensione soggettiva, tale da imporre l'esercizio del dovere di astensione dal valutare, trova piena e definitiva conferma nella presentazione di una denuncia (doc. n. 13 di parte ricorrente) da parte del superiore valutatore nei confronti dell'odierno ricorrente, in seguito alla quale quest'ultimo è stato sottoposto a procedimento penale, con il soggetto valutatore quale persona offesa (giudizio peraltro conclusosi con l'assoluzione del ricorrente). Se per un verso è pacifica ed evidente l'irrilevanza di una denuncia da parte del soggetto sottoposto a valutazione o giudizio, anche al fine di evitare pretestuose forme di predeterminazione di cause di astensione, per un altro ed opposto verso primaria ed intuitiva rilevanza assume la presentazione di una denuncia da parte del soggetto chiamato a giudicare, in epoca anteriore al procedimento in questione e per fatti indipendenti dallo stesso, nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio. Nel caso in esame, contrariamente a quanto superficialmente rilevato dalla difesa erariale, non risulta esservi unicamente un'ipotesi di inimicizia od incomprensione, in quanto la presentazione di una denuncia da parte del soggetto valutatore, accompagnata nel caso di specie da ulteriori elementi (quali ad esempio successivi provvedimenti sanzionatori disciplinari adottati dallo stesso denunciante ed oggetto di annullamento in seguito a ricorso gerarchico), ha dato luogo ad una situazione che, per utilizzare gli stessi concetti difensivi dell'amministrazione, fa con evidenza reputare l'impossibilità di esprimere un giudizio obiettivo da parte del denunciante.

La sussistenza della evidente situazione di incompatibilità ha dato altresì luogo ad una motivazione carente e contraddittoria, come evidenziata nell'ambito del secondo ordine di rilievi, puntualmente svolto da parte ricorrente anche attraverso il riferimento a specifici elementi di contraddittorietà, relativamente al quale l'amministrazione si è limitata ad invocare l'orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine alla natura del giudizio ed al conseguente limite di sindacabilità. Peraltro nella specie assume preminente rilievo questa stessa giurisprudenza, condivisa dal Collegio, laddove impone, in caso di peggioramento, un minimo di sforzo motivazionale: va quindi ribadito che, se in generale la redazione della documentazione caratteristica ai fini della formazione di una scheda valutativa del militare è connotata da un elevato grado di discrezionalità, in particolare la stessa necessita, comunque, che le indicazioni di sintesi, all'uopo redatte, siano fornite di un apparato motivazionale che ne dimostri compiutamente il fondamento, con l'indicazione di quegli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto, ancor più quando le modificazioni valutative in pejus siano tali da giustificare un abbassamento verticale della qualifica (cfr. ex multis Consiglio Stato , sez. III, 11 novembre 2010 , n. 1285).

Alla fondatezza del gravame consegue l'accoglimento dello stesso e l'annullamento dell'atto impugnato.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

